

RELAZIONE TECNICA

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2006, N. 134/06

Modifiche e integrazioni dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2006 e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita

1 Introduzione

Con la presente relazione tecnica si intende illustrare l'impianto dell'intervento oggetto del provvedimento e le finalità ad esso sottese. Il sopramenzionato intervento si articola:

- nell'integrazione delle modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale (di seguito: componente materia prima) definite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2004 n. 248/04, (di seguito: delibera n. 248/04)¹. Come più ampiamente illustrato nel paragrafo 4, tale modifica si rende necessaria a seguito di un ulteriore ed imprevisto aumento delle quotazioni dei prodotti energetici che hanno raggiunto negli ultimi mesi valori record; inoltre, diversamente dal passato, si è anche assistito al permanere delle quotazioni del petrolio su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo, nonché a forti tensioni sui prezzi internazionali del gas naturale in Europa per effetto della volatilità dei prezzi registrati sui mercati dell'energia;
- nella previsione di misure transitorie per il trimestre gennaio – marzo 2007 finalizzate ad assicurare la copertura di eventuali costi addizionali per importazioni di breve termine destinate a contribuire all'incremento dell'offerta di gas naturale in un periodo di particolare criticità quale i mesi invernali a venire; tali disposizioni transitorie si rendono necessarie per fronteggiare le eventuali prossime tensioni sui prezzi del gas naturale nei mercati spot europei in concomitanza con le punte stagionali dei consumi invernali, così come è già accaduto nei primi mesi di quest'anno. Inoltre la suddetta previsione scaturisce dall'evidenza che il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua crescita, ha conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole criticità dal lato dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione della procedura di emergenza di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 (ora Ministero dello Sviluppo Economico). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato alcune previsioni di scarsità dell'offerta anche per il prossimo inverno 2006-2007. L'entrata in esercizio nel nostro Paese di nuove infrastrutture o dei potenziamenti di quelle esistenti è attesa non prima di due - tre anni;

¹ Le modalità di aggiornamento della componente materia delle condizioni economiche di fornitura originano dalla delibera 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito delibera n. 52/99) successivamente modificata ed integrata dalle delibere 21 giugno 2001, n. 135/01, 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: delibera n. 195/02), n. 248/04, nonché dal provvedimento di cui alla presente relazione tecnica.

- nella definizione di un nuovo obbligo per gli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della delibera n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06), di offrire ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i criteri di aggiornamento previsti dalla delibera n. 248/04 nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005, nonché nell'integrazione di tale obbligo con apposite misure volte a porre a carico del sistema una parte dei relativi e conseguenti oneri economici di rinegoziazione. Tale obbligo, che si aggiunge e integra quanto previsto dall'articolo 2 della delibera n. 248/04, si rende necessario in virtù del fatto che gran parte dei contratti stipulati successivamente alla sopramenzionata delibera non hanno previsto condizioni economiche coerenti con l'applicazione della metodologia di aggiornamento stabilita dalla delibera stessa. Questa situazione si è verificata, secondo quanto dichiarato dagli operatori, anche perché durante la scorsa estate, ossia nel periodo di contrattazione del maggior numero dei contratti di compravendita all'ingrosso riferiti all'anno termico 2005-2006, trovava applicazione la metodologia prevista dalla delibera n. 195/02, in luogo di quella introdotta con la delibera n. 248/04 e successivamente annullata dalla sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 del 28 giugno 2005;
- nella revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla delibera 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03), circoscritto ai soli clienti domestici con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas naturale;
- nella previsione, anche per il trimestre luglio – settembre 2006, di una somma a titolo di parziale conguaglio a favore dei clienti finali oggetto della tutela di cui alla delibera n. 138/03 secondo le modalità previste in precedenza con la delibera n. 65/06.

2 Contesto normativo

La disciplina delle modalità di aggiornamento della componente materia prima è sempre stata funzionale alla determinazione della dinamica del prezzo del gas naturale venduto al consumatore finale. In base al combinato disposto dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), dall'1 gennaio 2003 l'attività di vendita di gas ai clienti finali è completamente liberalizzata e pertanto, pur essendo sottoposta ai generali poteri di regolazione dell'Autorità, è sottratta alla regolazione di carattere tariffario in senso stretto. In vista della completa liberalizzazione dell'attività di vendita che si sarebbe realizzata a far data dall'1 gennaio 2003, l'Autorità sul finire del 2002 ha definito un sistema di tutele a garanzia dei clienti finali che sino alla predetta data si trovavano nella condizione di cliente non idoneo. Nella fattispecie, l'Autorità ha fatto leva sul potere di regolazione non tariffaria riconosciute dall'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), che le consente di adottare, nei confronti degli esercenti i servizi di pubblica utilità (tra cui rientrano anche gli esercenti l'attività di vendita), direttive concernenti l'erogazione dei servizi medesimi. In particolare, l'Autorità ha adottato la delibera 12 dicembre 2002, n. 207/02

(di seguito: delibera n. 207/02), mediante la quale ha previsto, tra l'altro, che gli esercenti l'attività di vendita:

- nei contratti di fornitura in essere sia con clienti finali non idonei alla data del 31 dicembre 2002 sia con quelli che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data non avevano esercitato la propria idoneità stipulando nuovi contratti, continuassero ad applicare le condizioni economiche determinate sulla base della delibera 28 dicembre 2000, n. 237/00 e della delibera n. 195/02, sino all'accettazione, da parte di detti clienti, di nuove condizioni economiche proposte dagli esercenti;
- proponessero ai predetti clienti finali non idonei, unitamente alle condizioni economiche dagli stessi definite, condizioni determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con proprio provvedimento.

Questo sistema si è reso necessario in considerazione della limitata esperienza nella stipulazione dei contratti da parte di tali clienti finali e dello scarso livello di concorrenza sul lato dell'offerta esistente all'interno del settore. Di una simile debolezza avrebbero potuto approfittare gli esercenti l'attività di vendita in sede di negoziazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura di gas.

In attuazione della delibera n. 207/02, l'Autorità ha definito con la delibera n. 138/03 i sopra citati criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas determinando una serie di "componenti" e "corrispettivi", corrispondenti ai vari segmenti della filiera del gas i cui costi vengono trasferiti dall'esercente al cliente finale e rinviando, ai fini dell'aggiornamento della componente materia prima, alla disciplina definita dalla delibera n. 195/02.

La disciplina di aggiornamento della componente materia prima viene pertanto applicata alle condizioni economiche che devono essere offerte ai sensi della soprarichiamata delibera n. 207/02, ma non sono vincolanti per le parti, le quali rimangono libere di concordare in piena autonomia il prezzo per il servizio reso.

Con la delibera n. 248/04 l'Autorità ha proceduto ad una revisione del meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche previsto dalla delibera n. 195/02, in considerazione del mutamento, rispetto alle condizioni di mercato esistenti e valutabili nel 2002, dello scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali e al fine di incentivare comportamenti efficienti tra gli operatori del settore.

Il suddetto intervento era finalizzato ad adeguare la disciplina di aggiornamento allora vigente (prevista dalla delibera n. 195/02) con le pratiche contrattuali di operatori efficienti, in uso nella prassi dei mercati di approvvigionamento del gas; in particolare con la prassi di completare le modalità di aggiornamento del prezzo della materia prima, legate all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia). Tale prassi, pur nota all'Autorità, non era stata considerata ai fini della delibera n. 195/02 in quanto la congiuntura economica in cui tale provvedimento è stato adottato non faceva presagire la possibilità di incrementi di entità simile a quelli che si sono successivamente verificati, in modo anomalo rispetto al passato. Conseguentemente, l'omesso adeguamento della suddetta disciplina di aggiornamento nei termini di cui sopra, avrebbe determinato una sovraremunerazione

per gli operatori che acquistavano gas all'estero sulla base di contratti caratterizzati dalla presenza di clausole di salvaguardia.

Avverso la delibera n. 248/04 è stato elevato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) da parte di alcuni importatori ed esercenti l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio e da associazioni di imprese. Con ordinanza resa in data 25 gennaio 2005, il Tar Lombardia ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della menzionata delibera e avverso tale decisione l'Autorità ha interposto appello, che però il Consiglio di Stato, con decisione resa in data 22 marzo 2005, ha respinto, confermando l'interinale inefficacia della delibera impugnata in prime cure. Con successiva sentenza n. 3478 del 28 giugno 2005 (di seguito: sentenza n. 3478/05) il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04. Conseguentemente, ai fini degli aggiornamenti trimestrali per l'anno 2005 delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03, l'Autorità ha applicato la metodologia prevista dalla previgente delibera n. 195/02. Anche avverso la sentenza n. 3478/05 l'Autorità ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensione degli effetti. In data 14 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata. Con delibera 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: delibera n. 298/05), l'Autorità ha pertanto effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per il trimestre gennaio – marzo 2006 applicando la metodologia stabilita dalla delibera n. 248/04, di cui nel frattempo era stata ripristinata l'efficacia. Con la medesima delibera n. 298/05 l'Autorità ha inoltre stabilito di affidare ad un successivo provvedimento, da adottarsi in esito alla chiusura del contenzioso ancora pendente in Consiglio di Stato per la riforma delle sentenze rese dal Tar Lombardia sulla delibera n. 248/04, la definizione delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di vendita avrebbero dovuto effettuare i conguagli a favore dei clienti finali per i consumi dell'anno 2005. Questi conguagli si sarebbero resi necessari, in caso di esito positivo degli appelli elevati dall'Autorità e quindi di definitivo ripristino della validità della delibera n. 248/04, rendendo doverosa, da un lato, l'applicazione di modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ad essa coerenti, in luogo dell'applicazione di modalità previste con la delibera n. 195/02 nel frattempo praticate e, dall'altro, la revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04. Anche avverso la delibera n. 298/05 è stato presentato ricorso presso il Tar Lombardia da parte di alcuni importatori, esercenti l'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso e associazioni di imprese. Il Tar Lombardia con ordinanza n. 275/06 del 31 gennaio 2006 (di seguito: ordinanza n. 275/06) ha sospeso “a termine” gli effetti della deliberazione n. 298/05 nelle more della definizione “nel merito” in Consiglio di Stato del contenzioso pendente sulla delibera n. 248/04. L'ordinanza n. 275/06 veniva però riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza resa in data 2 marzo 2006 sul gravame proposto dall'Autorità. In data 21 marzo 2006, il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso dell'Autorità, riformava la sentenza di annullamento del Tar Lombardia della delibera n. 248/04 e per l'effetto, ripristinava la validità della metodologia di calcolo da tale delibera prevista. In virtù della sopramenzionata sentenza l'Autorità con delibera 27 marzo 2006 n. 63/06 ha provveduto ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura per il trimestre aprile –giugno 2006 in base alla metodologia prevista con la delibera n. 248/04, riservando altresì a successiva deliberazione la fissazione delle modalità di esecuzione dei conguagli.

Con delibera n. 65/06, l'Autorità ha stabilito che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali, destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma a titolo di acconto del conguaglio sopradescritto. Ciò lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che avevano cambiato fornitore a partire dalla data di entrata in vigore della delibera n. 248/04 sino al 28 marzo 2006, o che, attivi alla medesima data, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i sopradescritti conguagli resisi necessari per il ripristino della validità della delibera n. 248/04 e cioè quelli derivanti, da un lato, dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02, per l'anno 2005 e, dall'altro, dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04, per il trimestre ottobre-dicembre 2005.

Con la sopramenzionata delibera n. 65/06, l'Autorità ha anche avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, a verificare i meccanismi di aggiornamento della materia prima, nonché a imporre agli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso esistenti, l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la delibera n. 248/04.

3 Il processo di consultazione

Il processo di consultazione dei soggetti interessati è stato avviato con il documento del 17 maggio 2006 in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato (di seguito: documento per la consultazione del 17 maggio 2006), il quale ha prospettato la necessità di:

- integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04:
 - a) implementando due distinti meccanismi di aggiornamento: uno da applicare al corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, mantenendo, come già previsto dalla delibera n. 248/04, un aggiornamento trimestrale e una soglia di invarianza dell'indice I_t^2 fissata al 5%; l'altro relativo al costo riconosciuto agli esercenti per la componente materia prima, per il quale si è proposto un aggiornamento mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno di un intervallo tra 0 e 1%;
 - b) integrando, per un periodo di due anni, la clausola di salvaguardia di cui alla delibera n. 248/04, prevedendo, per valori della media mobile tra il decimo e il penultimo mese del prezzo del *Brent dated* (di seguito: B_t) a partire da 60 dollari/barile, l'aggiornamento della componente materia prima mediante un parametro α compreso tra 0,90 e 0,95, da applicare ad entrambi i meccanismi di cui alla lettera a);

² $I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0$ ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera n. 195/02, come modificata dalla delibera n. 248/04.

- di istituire un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico volto a compensare eventuali disallineamenti tra le due modalità di aggiornamento, alimentato attraverso un corrispettivo addizionale alle condizioni economiche di fornitura;
- di prevedere l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 di offrire, ove necessario, nuove condizioni economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la delibera n. 248/04;
- di stabilire modalità per i conguagli di cui alla delibera n. 298/05 volte a minimizzare, in occasione dei prossimi aggiornamenti, eventuali incrementi delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, tenuto anche conto del sopraccitato corrispettivo addizionale;
- di prevedere, con l'approssimarsi della data dell'1 luglio 2007 prevista dall'Unione europea per la completa apertura dei mercati del gas naturale e al fine di promuovere l'esercizio del diritto di idoneità da parte dei clienti finali, di limitare l'obbligo posto dalla delibera n. 207/02 agli esercenti l'attività di vendita di offrire condizioni economiche calcolate sulla base di criteri definiti dall'Autorità, a beneficio dei soli clienti finali domestici.

Dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione del 17 maggio 2006 (l'elenco dei soggetti che hanno presentato le osservazioni è riportato nell'allegato 1), sono emersi, tra l'altro:

- l'inadeguatezza della prospettata modifica del regime di aggiornamento mediante l'introduzione di un parametro compreso tra 0,90 e 0,95, con la conseguente necessità, espressa da parte di tutti gli operatori, di implementare tale misura in modo tale da assicurare, in questa particolare congiuntura, l'equilibrio economico finanziario delle imprese e di mantenere incentivi a favore di nuove iniziative di importazione;
- la necessità di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia di invarianza all'interno del meccanismo di aggiornamento, tenuto conto degli alti livelli di prezzo del gas oggi raggiunti e del conseguente impatto in valore assoluto della soglia attualmente prevista;
- un orientamento favorevole al mantenimento di un'unica modalità di aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine di evitare il ricorso a complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici di adeguamento, e di disporre di un prezzo di riferimento unico per il mercato;
- la necessità di rivedere l'intervallo di operatività e i valori del parametro α della clausola di salvaguardia, sia pure in assenza di proposte univoche;
- le difficoltà finora registrate da parte degli esercenti l'attività di vendita in merito alla rinegoziazione di nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento prevista dalla delibera n. 248/04 e l'opportunità che l'Autorità preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;

- un consenso diffuso alla proposta di ridurre l'ambito di applicazione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri fissati dall'Autorità, anche se, ad avviso di un'associazione dei consumatori, sussistono fondate ragioni per il mantenimento di adeguati strumenti di tutela dei consumatori, tenuto conto dello scarso livello di concorrenzialità del mercato.

Rispetto quindi alle proposte del documento per la consultazione del 17 maggio 2006, le modifiche al meccanismo di indicizzazione (paragrafo 4) e l'introduzione di un riconoscimento aggiuntivo per le importazioni di breve termine (paragrafo 5) di seguito descritte rappresentano orientamenti parzialmente diversi ma che confermano gli obiettivi esposti nel documento per la consultazione del 17 maggio 2006, in termini di riallineamento rispetto ai nuovi scenari energetici della componente materia prima, unitamente ad un sistema di indicizzazione semplice in termini sia gestionali, sia di segnali di prezzo al mercato.

4 Le rettifiche al metodo di aggiornamento previsto dalla delibera n. 195/02, come modificata dalla delibera n. 248/04

Come anticipato al paragrafo 2, con la delibera n. 248/04 l'Autorità è intervenuta rettificando il metodo di aggiornamento delle condizioni economiche previsto dalla delibera n. 195/02, in considerazione del mutamento, rispetto alle condizioni di mercato esistenti e valutabili nel 2002, dello scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali. A fine 2004 infatti, all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi³ era attribuita una valenza congiunturale ed inaspettata, sia per quanto riguarda la dinamica di crescita, che per i livelli assoluti raggiunti.

In questo scenario l'Autorità, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, ha proceduto ad una revisione del meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche stabilito dalla delibera n. 195/02, in coerenza con la prassi degli operatori più efficienti di prevedere clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi che ne attenuino l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo.

Nella fattispecie con la delibera n. 248/04 l'Autorità ha previsto che:

- le variazioni della componente materia prima riflettano il 75% delle variazioni del paniere di riferimento, qualora B_t ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile (di seguito: clausola di salvaguardia);
- i pesi adottati nel paniere di riferimento siano rettificati con uno spostamento dei prodotti di riferimento verso l'olio combustibile coerente con l'uso del gas naturale sostanzialmente termico, a differenza del gasolio ormai utilizzato nel nostro Paese soprattutto per l'autotrazione;
- le quotazioni del *Brent dated* sostituiscano il riferimento del paniere dei greggi adottato con la delibera n. 52/99, tenuto conto del suo rilievo nella contrattualistica internazionale.

³ Le quotazioni mensili del Brent *dated* si attestavano intorno ai 40 dollari/barile nel secondo semestre 2004.

Della delibera n. 195/02, la delibera n. 248/04 ha invece mantenuto:

- il meccanismo dell'invarianza previsto con la delibera n. 52/99: l'aggiornamento della componente materia prima, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice I_t , si effettua qualora l'indice differisca, in aumento o in diminuzione, di almeno il 5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione del precedente aggiornamento;
- la frequenza di aggiornamento della componente materia prima, il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, al fine di conservare il riferimento all'anno solare, nonché l'aggiornamento all'1 ottobre, tradizionale inizio dei contratti di approvvigionamento e data di avvio dell'anno termico del trasporto.

Rispetto alle assunzioni adottate nel processo di definizione della delibera n. 248/04, e in considerazione dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi ad oggi registrato, già il documento per la consultazione del 17 maggio 2006 ha riconosciuto che diversamente dal passato:

- le quotazioni dei prodotti petroliferi permangono su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo: a fronte di quotazioni medie mensili del Brent dated, nel secondo semestre 2004, intorno ai 40 dollari/barile, a maggio 2006 il petrolio si è attestato sui circa 70 dollari/barile, con picchi giornalieri di oltre 74 dollari/barile;
- gli attuali livelli di prezzo sono tali da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a lungo termine, essendo quelle attualmente esistenti tra importatori ed esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;
- i prezzi medi all'importazione del gas naturale in Europa hanno registrato negli ultimi mesi una dinamica più sostenuta rispetto a quella riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato per la componente materia prima.

Oltre al non trascurabile mutamento dello scenario energetico alla base della delibera n. 248/04, l'intervento in esito al procedimento avviato con delibera n. 65/06 non può non considerare il rischio che anche nel prossimo futuro si ripetano i problemi di copertura del fabbisogno che il sistema nazionale del gas ha già affrontato negli inverni 2005 e 2006, a fronte di una domanda in continua crescita e alle carenze infrastrutturali esistenti nel nostro Paese, in particolare relativamente agli stoccaggi.

Nel definire nuovi criteri di aggiornamento e nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 481/95, si reputa quindi necessario che la componente materia prima tenga conto dei costi di importazione efficienti sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali, al fine di non penalizzare l'afflusso di gas nel nostro Paese, garantendone competitività e sicurezza. Infatti il riconoscimento di costi di approvvigionamento non in linea con tali riferimenti rischierebbe di determinare condizioni di mercato economicamente non appetibili per flussi di gas che pertanto potrebbero essere deviati verso altri mercati più remunerativi, a discapito non solo dello sviluppo in senso concorrenziale del mercato, ma anche e soprattutto della sicurezza degli approvvigionamenti.

Con il nuovo provvedimento si ritiene pertanto necessario intervenire, pur confermando sostanzialmente l'impianto della delibera n. 195/02, come modificata dalla delibera n.

248/04 (mantenimento della periodicità trimestrale delle cadenze di aggiornamento, del riferimento alle medie mobili a nove mesi dei prodotti del paniere di riferimento e della clausola di salvaguardia):

- modificando la metodologia di aggiornamento per quanto riguarda la soglia di invarianza;
- integrando l'attuale metodologia di aggiornamento con la previsione, almeno per il prossimo biennio (luglio 2006 – luglio 2008):
 - a) di un'incidenza delle variazioni dell'indice I_t dei prodotti petroliferi presenti nel paniere di riferimento per l'indicizzazione del costo riconosciuto per la materia prima, maggiorata rispetto a quanto disposto con la delibera n. 248/04, per valori a partire da 60 dollari/barile della media mobile tra il decimo e il penultimo mese delle quotazioni del Brent *dated*;
 - b) di un riconoscimento, con decorrenza 1 luglio 2006, di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa, calcolato tenendo conto del minore riconoscimento derivante dalle modifiche di cui al successivo paragrafo 4.1 in luogo di quelle proposte nel documento per la consultazione del 17 maggio 2006, e della necessità di assicurare una dinamica dei costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali dei prezzi internazionali di importazione del gas a livello europeo.

4.1 Le modifiche al metodo di aggiornamento: la soglia di invarianza

La soglia di invarianza ha lo scopo di evitare aggiornamenti in occasione di variazioni dell'indice I_t di modesta entità. La delibera n. 52/99 ha fissato nel 5% il valore entro il quale tali variazioni, in crescita o in diminuzione, vengono sterilizzate, lasciando inalterato il valore della componente materia prima.

La soglia di invarianza, così come le medie mobili dei prodotti del paniere di riferimento sui nove mesi precedenti, persegue l'obiettivo di stabilizzazione delle condizioni economiche di fornitura, contribuendo a posticipare a fasi di prezzi calanti, i costi per il consumatore finale legati a dinamiche di prezzi dell'energia crescenti. Gli strumenti di stabilizzazione generano una redistribuzione temporale degli oneri legati alla crescita del costo dell'energia, che nella fattispecie sono sopportati dagli esercenti, per essere poi recuperati durante le fasi calanti. Stabilizzare le condizioni economiche significa infatti anche posticipare i benefici per i clienti finali derivanti da riduzioni dei prezzi dell'energia, per consentire all'esercente il recupero delle quote di costo non riconosciute in fasi di prezzi crescenti.

Su questi temi il radicale mutamento dello scenario dei prezzi energetici precedentemente descritto, impone una revisione di alcuni degli strumenti adottati con la delibera n. 52/99, come modificata dalla delibera n. 195/02, pur nel rispetto dei vincoli normativi esistenti⁴. Per quanto concerne i criteri di invarianza, si ritiene che questi possano essere modificati per considerazioni di ordine generale e specifico:

⁴ Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002) sono stati emanati criteri aventi ad oggetto le metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del dPCm 31 ottobre 2002 l'Autorità è

- in termini generali, se rimane vero che, in fasi di prezzi dell'energia crescenti, gli esercenti possono sopportare una quota di costo della materia prima che è successivamente recuperata in fasi di prezzi calanti, quest'asserzione non trova riscontro in presenza di prezzi sempre crescenti per considerevoli periodi di tempo;
- in termini specifici, in fasi di prezzi crescenti dell'energia, l'onere della sterilizzazione di variazioni percentuali comprese tra $\pm 5\%$ dell'indice di riferimento I_t (quindi del paniere) è crescente rispetto al valore dell'indice stesso. Detto altrimenti, variazioni dell'indice I_t uguali o poco inferiori al 5%, a bassi valori dell'energia, sono in valore assoluto minori di analoghe variazioni percentuali dell'indice I_t , ma ad alti valori dell'energia. Pertanto il mancato adeguamento del valore della componente materia prima a seguito di una variazione dell'indice I_t di poco inferiore al 5%, ai valori attuali e crescenti dell'energia, risulta, come sottolineato da alcuni operatori in sede di consultazione, molto più oneroso di quanto non fosse alla data della delibera n. 52/99.

Il presente provvedimento intende ridurre la soglia di invarianza dal 5% al 2,5%. Una riduzione del 50% della soglia di invarianza pare opportuna al fine di bilanciare l'andamento dell'indice I_t dei prodotti petroliferi presenti nel paniere di riferimento per l'indicizzazione della componente materia prima, che è più che raddoppiato dal luglio 2002 ($I_t = 1$) al luglio 2006 ($I_t = 2,041$). Si consideri che a gennaio 2005 – alla data di entrata in vigore della delibera n. 248/04 – il valore dell'indice I_t era ancora molto inferiore ($I_t = 1,237$) ai valori attuali.

Questo intervento, nel rispetto delle finalità sancite dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, persegue pertanto l'obiettivo di riallineare l'impatto assoluto del criterio di invarianza tendenzialmente sui valori originari della delibera n. 195/02, al netto della dinamica crescente dei prezzi dell'energia.

Per quanto concerne invece il criterio delle medie mobili sui nove mesi precedenti non si ritiene necessaria alcuna modifica in considerazione anche dei riscontri circa l'adozione della medesima metodologia per l'aggiornamento dei prezzi di importazione nei contratti di importazione a disposizione dell'Autorità.

4.2 Le integrazioni transitorie al metodo di aggiornamento: la clausola di salvaguardia e il riconoscimento di una quota fissa

Il meccanismo della clausola di salvaguardia, introdotto dalla delibera n. 248/04 anche con l'obiettivo di evitare il trasferimento sui prezzi finali di picchi corrispondenti a rialzi sui mercati petroliferi, definisce un intervallo superiore di applicazione coerente con le modalità efficienti presenti nei contratti di approvvigionamento per la tutela delle parti contro eventi imprevedibili ed eccezionali: qualora B_t ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile, la variazione dell'indice I_t per il calcolo dell'aggiornamento della componente materia prima è considerata solo per il 75% (parametro α).

delegata, tra l'altro, a definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia e nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

Visto che la recente evoluzione dello scenario energetico è andata oltre gli intervalli di prezzo considerati nei meccanismi di indicizzazione stabiliti nei contratti di approvvigionamento e replicati nella delibera n. 248/04, in aggiunta alle modifiche sopra descritte alla soglia di invarianza, si rende necessaria un'integrazione della metodologia per l'aggiornamento della componente materia prima prevista della delibera n. 248/04. Infatti, le evidenze in possesso dell'Autorità dimostrano come i criteri di aggiornamento della componente materia prima definiti dalla delibera n. 248/04 non siano in linea, ai valori attuali dell'energia, con i costi di importazione sostenuti dagli operatori.

L'integrazione al metodo di aggiornamento proposta nel provvedimento di cui alla presente relazione tecnica si pone pertanto l'obiettivo di aumentare il valore riconosciuto per la componente materia prima, garantendo l'equilibrio economico dei soggetti che operano sul mercato domestico, a fronte delle esigenze di tutela e sicurezza delle forniture particolarmente rilevanti nell'attuale congiuntura del settore.

L'integrazione alla clausola di salvaguardia consiste:

- nella definizione di un ulteriore intervallo di operatività della clausola stessa a partire da B_t pari a 60 dollari/barile. Da tale valore in poi, l'aggiornamento della componente materia prima con i criteri della citata delibera n. 248/04 appare nell'attuale contesto eccessivamente penalizzante, rischiando di generare costi non recuperabili in presenza di dinamiche di prezzo che si mantengono crescenti o comunque stabili su valori molto elevati;
- nell'applicazione di un coefficiente β pari a 0,95, in luogo del parametro α pari a 0,75 alle variazioni trimestrali dell'indice I_t , per il nuovo intervallo di operatività della clausola di salvaguardia, cioè a partire da B_t pari a 60 dollari/barile. L'introduzione del coefficiente β , maggiorato di oltre il 25% rispetto al valore definito con la delibera n. 248/04, va nella direzione di rivedere il meccanismo di indicizzazione in modo che anche a seguito di ulteriori possibili futuri rialzi dei prezzi dell'energia, sia riconosciuta all'esercente che opera nel settore del mercato tutelato una quota che meglio riflette l'attuale dinamica dei costi di approvvigionamento.

Circa le possibili modifiche della clausola di salvaguardia, la consultazione ha evidenziato una generale richiesta di un aumento del valore riconosciuto della componente materia prima. A ciò si aggiunga che le proposte del documento per la consultazione del 17 maggio 2006 e le rettifiche fin qui esposte al meccanismo di indicizzazione non sono equivalenti. Infatti le prime calibravano l'intervento anche tenendo conto dell'esigenza che i costi di approvvigionamento del gas naturale siano in linea con la dinamica dei prezzi europei all'importazione, al fine di rafforzare la sicurezza e la competitività del nostro sistema gas. Già in passato l'Autorità ha espresso il principio in base al quale *“qualora la quota indicizzata delle tariffe manifestasse sensibili divaricazioni rispetto all'andamento dei prezzi all'importazione nell'Unione europea, l'Autorità si riserva di intervenire allo scopo di riportare le tariffe in linea con l'effettivo andamento dei prezzi internazionali del gas naturale”* (relazione tecnica alla delibera n. 52/99).

A questo fine, va detto che il confronto tra le dinamiche dei prezzi di importazione in Europa e la crescita del costo riconosciuto per la componente materia prima fissato ai

fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura per il mercato tutelato evidenzia, dal gennaio 2005 ad oggi, un andamento più accentuato dei primi rispetto al secondo, generando un disallineamento crescente tra le due curve. In altre parole, negli ultimi mesi il prezzo per la componente materia prima ha conosciuto incrementi inferiori a quelli dei prezzi medi di importazione in Europa. Ciò diversamente che in passato, quando al contrario, a meno di periodi limitati, i medesimi prezzi hanno sempre avuto un andamento sostanzialmente in linea con i costi di approvvigionamento riconosciuti dalla componente materia prima.

Al fine di coprire il disallineamento finora riscontrato, oltre alle integrazioni e modifiche ai criteri di calcolo descritte, è necessario incrementare la curva della componente materia prima, a partire da luglio 2006, riconoscendo agli esercenti l'attività di vendita un corrispettivo aggiuntivo *una tantum*, quantificato in 0,0389 centesimi di euro/MJ (1,5 centesimi di euro/mc con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc). Tale importo in forma fissa, mantenuto costante sino al 30 giugno 2008, è aggiunto agli incrementi calcolati, trimestre per trimestre, secondo le modalità della delibera n. 248/04, integrate con le previsioni del presente paragrafo.

A titolo di esempio (si veda paragrafo 8) per il trimestre luglio – settembre 2006 l'incremento della componente materia prima è dato dalla somma tra l'aggiornamento della stessa mediante l'applicazione di una soglia di invarianza pari al 2,5%, un coefficiente β pari a 0,95⁵ e il corrispettivo aggiuntivo in forma fissa. Nei trimestri successivi e fino al trimestre marzo – giugno 2008 il valore della componente materia prima sarà dato dalla somma tra il valore della stessa per il mese di aprile 2006 aggiornato fino al trimestre di riferimento (mediante l'applicazione della soglia di invarianza e della clausola di salvaguardia (α o β) corrispondente al valore di B_t), e il corrispettivo aggiuntivo in forma fissa.

Si ritiene infine che le integrazioni del meccanismo di aggiornamento di cui sopra debbano essere introdotte in via transitoria per un periodo massimo di 3 anni dopo il quale sarà di nuovo applicato il meccanismo di aggiornamento disposto dalla medesima delibera. La durata di tre anni è assunta per tenere conto:

- degli attuali e prevedibili livelli di prezzo attesi e dei tempi necessari per la rinegoziazione contrattuale a monte, anche legati alle rinegoziazioni periodiche che in media avvengono ogni tre anni;
- dell'entrata di nuovi operatori, conseguente alla realizzazione di nuova capacità di trasporto e rigassificazione attesa nei prossimi anni, e dunque delle maggiori possibilità di confronto concorrenziale sul mercato a tale orizzonte temporale.

L'obiettivo dell'integrazione transitoria dei criteri di aggiornamento è duplice: far fronte a scenari energetici che rendono troppo onerosi i meccanismi attuali di indicizzazione della componente materia prima, dando altresì il tempo necessario per la rinegoziazione a monte di condizioni di approvvigionamento in linea con criteri efficienti e non sperequati di ripartizione tra imprese produttrici ed imprese acquirenti dei larghi profitti generati dall'ascesa dei prezzi dell'energia, anche in considerazione della rilevanza dei costi fissi nella fase dell'approvvigionamento.

⁵ Il coefficiente β è applicato solo per la quota parte del delta $B_t - B_{t-1}$ pari a $B_t - 60$ dollari / barile.

Entro il 30 giugno 2008, l'Autorità verificherà le condizioni per l'estensione delle integrazioni sopra descritte fino al 30 giugno 2009, soprattutto in relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati internazionali e alle esigenze di sicurezza del mercato degli approvvigionamenti a tale data.

5 Il riconoscimento per le importazioni di breve termine

Come sopra menzionato, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha previsto che anche nel prossimo inverno si possano ripetere significativi problemi di copertura del fabbisogno di gas: la crescita della domanda di gas per il settore termoelettrico ha enfatizzato le strozzature esistenti sul lato dell'offerta. I problemi di copertura del fabbisogno di gas si ripercuotono inevitabilmente su tutto il sistema nazionale. È questo, ad esempio, il caso dello stoccaggio che, pur essendo destinato in via prioritaria, nell'attuale situazione di scarsità, alla copertura delle fluttuazioni della domanda dei clienti finali con consumi uguali o inferiori a 200.000 mc, potrebbe risultare insufficiente anche a svolgere tale ruolo, laddove le sue risorse siano utilizzate anche per fini diversi da quelli originariamente fissati, in una situazione di emergenza generalizzata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno intervenire per incentivare l'afflusso di gas invernale sulla base di importazioni di breve termine o *spot* con riferimento al mercato oggetto della tutela garantita dagli obblighi di offerta delle condizioni economiche stabilite dall'Autorità.

Condizione necessaria affinché questo possa avvenire è la garanzia dell'economicità dei soggetti venditori. Infatti i mercati *spot* hanno dinamiche di prezzo che, rispondendo ai meccanismi di domanda e offerta, sono volatili e comunque significativamente diverse dall'andamento del costo della *commodity* legata ai contratti pluriennali, il cui schema incide sostanzialmente sulle condizioni di approvvigionamento per il nostro Paese (ma anche in Europa più in generale), replicate dai meccanismi di indicizzazione dell'Autorità. Il prezzo di partite di gas *spot* è invece strettamente legato alla liquidità del mercato di riferimento, rendendo il punto fisico in cui esso viene scambiato, una delle determinanti fondamentali del prezzo stesso⁶. Per questo motivo, in caso di scarsità su tali mercati, i prezzi di partite di gas *spot* possono registrare valori puntuali estremamente più elevati rispetto ai prezzi pagati per forniture pluriennali.

L'Autorità intende incentivare l'approvvigionamento su base *spot*, fissando specifiche modalità di finanziamento dei costi addizionali relativi alle importazioni di breve termine, nel rispetto di determinate condizioni (paragrafo 5.1) e di una metodologia di calcolo (paragrafo 5.2) che mantengano però anche l'obiettivo di limitare il rischio di riconoscere impropriamente costi di approvvigionamento ai soggetti importatori.

5.1 Le condizioni per il riconoscimento

Per accedere al riconoscimento di eventuali costi addizionali per volumi importati nel trimestre gennaio – marzo 2007 e relativi a contratti di importazione di durata inferiore all'anno (gnl compreso), i titolari di tali contratti devono garantire

⁶ Ad esempio il prezzo del gas scambiato presso l'hub di Zeebrugge è fortemente influenzato dalla liquidità del mercato anglosassone.

- il rispetto di alcune condizioni relative:
 - a) all'utilizzo della capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale;
 - b) all'assetto proprietario del richiedente;
- inviare, entro il 31 maggio 2007, all'Autorità, copia dei contratti di importazione relativi al trimestre gennaio – marzo 2007, nonché ogni altra eventuale idonea documentazione relativa all'acquisizione di capacità di trasporto presso i punti di entrata, ai volumi trasportati e ai prezzi di importazione corrisposti.

La fase di controllo delle condizioni relative al primo punto, lettera *a*) prevede la verifica che i volumi di gas naturale per cui si richiede il sopraccitato riconoscimento dei costi:

- siano relativi a contratti di importazione di durata inferiore all'anno;
- non siano, per ciascun titolare di contratti di importazione, superiori ai volumi trasportabili utilizzando, nel trimestre gennaio – marzo 2007, capacità di trasporto non superiori al 5% di quelle complessivamente conferitegli per l'anno termico del trasporto 2006 – 2007; nel caso il titolare di contratti di importazione utilizzi capacità di trasporto ceduta da un altro utente del servizio di trasporto, il limite del 5% è calcolato sulla capacità conferita ad inizio anno termico al primo soggetto cedente e pro quota nel caso di cessioni di capacità a più utenti. Le condizioni di cui al presente punto sono subordinate al rispetto di una quota di utilizzo della capacità conferita ad inizio anno termico pari almeno al 90%. Tali limiti non si applicano nel caso di capacità disponibile presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto ad anno termico avviato e pertanto addizionale rispetto a quanto conferito ad inizio anno.

L'obiettivo di questi requisiti è certamente quello di favorire con il riconoscimento in discussione i contratti *spot*, che per loro natura sono infrannuali. Vi è inoltre l'esigenza che l'importatore garantisca già flussi in ingresso, pari almeno al 90% della capacità complessivamente conferitagli ai punti di entrata, al fine di evitare che anche soggetti che non sfruttano appieno la capacità di trasporto possano accedere al riconoscimento di costi aggiuntivi relativi ad importazioni addizionali di tipo *spot*. Il riferimento alle capacità complessivamente conferite in entrata ha l'obiettivo di lasciare comunque un sufficiente grado di flessibilità per il rispetto dei vincoli di cui sopra.

Laddove in corso d'anno termico vi sia capacità disponibile, ai volumi importati utilizzando tale capacità non si applicano i limiti del 5% della capacità conferita e quello relativo alla condizione di utilizzo della medesima almeno al 90%. Il soggetto importatore ha quindi un vincolo relativo al 5% della capacità conferita e dell'utilizzo della stessa al 90% per quanto riguarda la capacità conferita e utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno termico; i volumi importati utilizzando capacità di trasporto resa disponibile e conferita in corso d'anno termico accedono pertanto per il loro intero ammontare al riconoscimento di costi addizionali legati ad importazioni di breve termine nel rispetto delle rimanenti condizioni.

In merito all'assetto proprietario del richiedente (primo punto, lettera *b*)), al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura ed evitare che soggetti che operano in più fasi della filiera del gas possano influenzarne l'esito, pare necessario richiedere che il titolare di contratti di importazione non abbia collegamenti societari diretti o indiretti

con il soggetto cedente la capacità di trasporto e/o con la controparte del contratto di importazione.

L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità di finanziamento ed erogazione ai titolari di contratti di importazione dell'ammontare relativo ai costi addizionali per le importazioni di breve termine sopra descritte.

5.2 Il calcolo del riconoscimento

La procedura proposta nel provvedimento prevede il riconoscimento di un ammontare calcolato in funzione dei seguenti parametri:

- i volumi importati nel trimestre gennaio – marzo 2007 per cui ciascun importatore ha fatto richiesta di detto ammontare;
- il rapporto tra la quota dei volumi complessivi del mercato dei clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03, per il 2006, e i volumi totali venduti in Italia nel medesimo anno, come pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- la differenza tra il prezzo medio del gas come risultante dai contratti inviati all'Autorità al fine del riconoscimento in questione e il valore della quota a copertura dei costi di approvvigionamento aggiornata all'1 gennaio 2007 ai fini della determinazione delle condizioni economiche stabilite dall'Autorità ai sensi della delibera n. 138/03.

Per ciascun soggetto, l'incentivazione alle importazioni di breve termine avviene pertanto solo sulla quota dei volumi importati nel trimestre storicamente più critico per il consumo di gas (gennaio – marzo) proporzionale alla dimensione del mercato tutelato. Come già argomentato, si reputa infatti che tale approssimazione rifletta il fatto che carenze degli approvvigionamenti non interessano solo specifiche fasce di mercato ma il settore nella sua interezza; il riconoscimento di costi aggiuntivi deve essere pertanto coerente col fatto che possibili flussi aggiuntivi di gas siano ripartiti proporzionalmente tra i diversi segmenti di mercato. Inoltre va ricordato che non vi sono strumenti sufficientemente efficaci per verificare che le quantità di gas approvvigionate con contratti *spot* siano destinate ai clienti domestici e quindi siano vendute alle condizioni economiche dell'Autorità. Tale approssimazione pare comunque necessaria per:

- ridurre il rischio di riconoscere, per volumi di gas che nella realtà non sono soltanto diretti alla clientela tutelata, somme addizionali il cui onere è posto in carico ad un solo segmento di consumo;
- tenere conto che, detti volumi di gas, nel caso non siano destinati al settore tutelato, trovano comunque le condizioni per una adeguata copertura sul mercato libero. Va registrato come già dal 2005 tale mercato ha mostrato vivaci dinamiche di prezzo.

Il costo unitario riconosciuto è un valore, unico per tutti i soggetti che partecipano alla procedura, ed è calcolato sulla base di un valore medio dei prezzi dei contratti di importazione inviati all'Autorità al fine del riconoscimento in questione.

6 Gli obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso

Con la delibera n. 248/04 l'Autorità ha previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia di aggiornamento introdotta con la medesima delibera.

Tale obbligo è stato adottato al fine di tutelare l'esigenza, così come evidenziato dagli operatori nell'ambito della consultazione che ha preceduto l'adozione della delibera in parola, di evitare un onere eccessivo in capo all'acquirente qualora detti contratti non prevedessero clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento.

A seguito di tale obbligo, con delibera 27 marzo 2006, n. 64/06, l'Autorità ha richiesto informazioni alle imprese allo scopo di conoscere gli esiti delle sopramenzionate rinegoziazioni, alla luce del dispositivo di decisione del Consiglio di Stato n. 217 del 21 marzo 2006 che ha sancito l'efficacia della delibera n. 248/04. Gran parte degli esercenti hanno comunicato di non aver ottemperato a tale obbligo, anche a causa del pendente giudizio di merito del Consiglio di Stato.

Inoltre, dagli elementi ulteriormente acquisiti, anche nell'ambito dei procedimenti contenziosi instaurati avverso la delibera n. 248/04, è emerso che i contratti stipulati successivamente alla delibera stessa non avrebbero previsto condizioni economiche coerenti con l'applicazione della metodologia di aggiornamento stabilita dalla menzionata delibera. Tale situazione si è verificata, secondo quanto dichiarato dagli operatori, anche perché durante l'estate 2005, ossia nel periodo di contrattazione del maggior numero dei contratti di compravendita all'ingrosso riferiti all'anno termico 2005-2006, era vigente la metodologia prevista dalla delibera n. 195/02, a seguito della sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 che aveva annullato la delibera n. 248/04.

Oltre all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della delibera n. 248/04, l'Autorità ritiene pertanto necessario prevedere per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06 (28 marzo 2006), l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la delibera n. 248/04 nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005, stabilendo altresì apposite misure volte a porre a carico del sistema una parte dei relativi oneri di rinegoziazione. Infatti, proprio in ragione del contenzioso dell'ultimo anno e mezzo, della situazione che si è venuta a creare all'interno della filiera e dell'interesse anche per il cliente finale a superare, attraverso una semplificazione delle partite economiche, l'attuale clima di incertezza non favorevole per gli investimenti nel settore, l'Autorità ritiene opportuno prevedere soluzioni che attenuino per le imprese gli effetti economici dell'obbligo di rinegoziazione, attraverso l'introduzione di misure che coprano, relativamente ai

contratti esistenti parte del differenziale che deve essere oggetto di rinegoziazione. Rimandando ad un successivo provvedimento le modalità di corresponsione del suddetto riconoscimento economico, l'Autorità ritiene necessario definirne sin da subito l'entità da destinare alle imprese. Per questo si stabilisce che venga riconosciuto agli esercenti che, in esecuzione del suddetto obbligo, abbiano rinegoziato le condizioni economiche dei rispettivi contratti nei termini previsti, secondo modalità dagli stessi definite, un importo R così quantificato:

$$R = 50\% \times D \times V$$

dove:

- D è pari alla differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per l'anno 2005, delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02, nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 per il trimestre ottobre – dicembre 2005;
- V è pari ai volumi, per l'anno 2005, consumati dai clienti finali di cui alla delibera n. 138/03.

7 Revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla delibera n. 138/03

In base al combinato disposto dall'articolo 1 della delibera n. 207/02 e dall'articolo 2 della delibera n. 138/03, gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche di fornitura definite in base ai criteri di cui alla delibera n. 138/03:

- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo ai sensi del decreto legislativo n. 164/00,
- ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

Si ritiene opportuno rimuovere l'obbligo di offrire le condizioni economiche di fornitura della delibera n. 138/03 ad alcune tipologie di consumo, identificate nei clienti finali non domestici. Questa scelta è giustificata anche in virtù della scadenza prevista per l'1 luglio 2007 dall'Unione europea per la totale apertura del mercato e dell'atteso completamento di nuovi progetti infrastrutturali nei prossimi anni che dovrebbero consentire in un prossimo futuro l'ampliamento della platea degli operatori e un più efficace confronto concorrenziale, e dunque della necessità di preparare i clienti finali alle nuove condizioni.

La revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura avviene a partire dall'1 ottobre 2006, in concomitanza con la scadenza prevista per il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 4, comma 3, della delibera n. 138/03.

Si propone pertanto di limitare l'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura alle tipologie di clienti finali individuate nella tabella 1 dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/03, limitatamente ai clienti cosiddetti domestici, vale a dire alle categorie fiscali già in vigore T1, T2 e T3 (solo riscaldamenti centralizzati).

8 Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre luglio – settembre 2006

Con l'applicazione delle nuove modalità di aggiornamento della componente materia prima, la verifica effettuata per il trimestre luglio-settembre 2006, con riferimento ai dati del periodo settembre 2005 – maggio 2006, porta ad un valore dell'indice I_t , all'1 luglio 2006 pari a 2,041 che, rispetto al valore preso precedentemente a riferimento I_{t-1} , pari a 1,965 all'1 aprile 2006, fa registrare una variazione in aumento del 3,9% come evidenziato dalla seguente tabella:

$GASOLIO_t$	centesimi di euro/kg	47,8428
$GASOLIO_0$	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ_t	centesimi di euro/kg	26,8603
BTZ_0	centesimi di euro/kg	14,1070
$BRENT_t$	centesimi di euro/kg	37,9081
$BRENT_0$	centesimi di euro/kg	18,2503
I_t (1 luglio 2006)	-	2,041
I_{t-1} (1 aprile 2006)	-	1,965
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	3,9%

L'indice I_t subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 2,5% comportando un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, nel trimestre luglio-settembre 2006, di 0,0214 centesimi di euro/MJ.

Nel periodo settembre 2005 – maggio 2006, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 558,52 a 580,02 US\$/MT (+3,8%), BTZ da 309,99 a 325,37 US\$/MT (+5,0%) e Brent da 438,13 a 459,66 US\$/MT, (+4,9%).

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari allo 0,5% rispetto all'euro (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,204986 ad un valore di 1,211278).

Per il trimestre luglio – settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale aumentano complessivamente di 0,0603 centesimi di euro/MJ rispetto al valore determinato con l'applicazione della delibera 27 marzo 2006, n. 63/06 relativo al trimestre aprile – giugno 2006, tenuto conto della variazione dell'indice I_t di cui sopra e del corrispettivo aggiuntivo in forma fissa, pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ, di cui al paragrafo 4.2.

L'ammontare già previsto con la delibera n. 65/06 è confermato anche per il trimestre luglio – settembre 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle

modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 per il trimestre ottobre – dicembre 2005.

La variazione di cui al precedente punto comporta un aumento della tariffa media al lordo delle imposte del 4,2%. Per un'utenza domestica media con un consumo pari a 1.400 metri cubi annui, l'aumento determina una maggiore spesa, su base annua, pari a circa 39 euro.

28 giugno 2006

Il Direttore della Direzione Gas
ing. Claudio di Macco

ALLEGATO 1: elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione del 17 maggio 2006 alla data del 28 giugno 2006

La presente appendice elenca i soggetti che hanno presentato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas osservazioni scritte al documento per la consultazione del 17 maggio 2006 “Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all’ingrosso per gli esercenti l’attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato”.

Associazioni:

Aiget

Anigas

Assogas

Confartigianato

Federutility

Fedestrattiva

Operatori:

Acea Electrabel

AEM Milano

ASM Brescia

APS Trade

BP Italia

Dalmine Energia

Edison

Enel

Energas

Energia

Enoi

Eni

E.ON Ruhrgas

Gas della Concordia

Gas Natural

Gaz de France

Gruppo Hera

Italtrading